

B.V., Rotterdam, e Produktschap voor Vee en Vlees, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1957/69 della Commissione, del 30 settembre 1969, recante modalità complementari d'attuazione per quanto riguarda l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (GU n. L 250 del 4. 10. 1969, pag. 1), la Corte composta dai signori: A. O'Keefe, presidente della prima sezione, facente funzione di presidente; A. Touffait, presidente della seconda sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 5 marzo 1980, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario, nel suo stato attuale, e l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1957/69 della Commissione, del 30 settembre 1969, (GU n. L 250 del 4. 10. 1969, pag. 1) in particolare, non ostano a che, nelle liti vertenti sul recupero ad opera delle autorità degli Stati membri di somme indebitamente pagate ad operatori economici, come restituzioni all'esportazione, venga applicato un principio di certezza del diritto, vigente nel diritto nazionale, in forza del quale i vantaggi finanziari attribuiti per errore dalle pubbliche autorità non possono essere ripetuti qualora l'errore commesso non sia dovuto ad informazioni inesatte fornite dal beneficiario ovvero qualora l'errore stesso, benché le informazioni fossero inesatte ma fornite in buona fede, potesse essere facilmente evitato.

SENTENZA DELLA CORTE

del 5 marzo 1980

nel procedimento 38/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): Ditta Butter- und Eierzentrale Nordmark e.G. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (*)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 38/79, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ditta Butter- und Eierzentrale Nordmark e.G., Amburgo, e Hauptzollamt (ufficio doganale principale) Hamburg-Jonas, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37), la Corte composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keefe e A. Touffait, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 5 marzo 1980, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui la merce esportata da uno Stato membro sia perita durante il trasporto per un caso di forza maggiore, l'esportatore non ha diritto agli stessi importi compensativi monetari che gli sarebbero stati dovuti se la merce fosse giunta nel luogo di destinazione e se le formalità doganali d'importazione vi fossero state espletate.

(*) GU n. C 107 del 28. 4. 1979.